

# Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

## Modifica del 19 marzo 2010

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 2009<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 21 marzo 2003<sup>2</sup> sull'ingegneria genetica è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 74 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>3</sup>;  
in esecuzione della Convenzione del 5 giugno 1992<sup>4</sup> sulla diversità biologica e del Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000<sup>5</sup> sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2000<sup>6</sup>;  
visto il rapporto del 30 aprile 2001<sup>7</sup> della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati,

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Negli articoli 15 capoverso 3 nonché 30 capoverso 2, frase introduttiva il termine «silvicole» è sostituito con «forestali»; nell'articolo 30 capoverso 2 lettera a il termine «selvicoltura» è sostituito con «economia forestale», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

<sup>2</sup> *Nell'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b l'espressione «materie ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».*

1 FF 2009 4721

2 RS 814.91

3 RS 101

4 RS 0.451.43

5 RS 0.451.431

6 FF 2000 2145

7 Boll. Uff., Allegati, Consiglio degli Stati, Sessione estiva 2001, pag. 22.

*Art. 12a* Procedura d'opposizione

<sup>1</sup> Le domande di autorizzazione per immissioni sperimentali nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>8</sup> sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

*Art. 35 cpv. 1, comminatoria, lett. d e g nonché cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente:

d. *concerne soltanto il testo tedesco*

g. *concerne soltanto il testo tedesco*

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 37a* Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Fino al 27 novembre 2013 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati per fini agricoli, orticoli o forestali. Entro tale data il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

## II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

**1. Legge del 7 ottobre 1983<sup>9</sup> sulla protezione dell'ambiente**

*Ingresso, primo comma*

visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>10</sup>;

...

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Articolo 34 capoverso 3: concerne soltanto i testi tedesco e francese; nell'articolo 59a<sup>bis</sup> capoverso 2, frase introduttiva il termine «silvicole» è sostituito con «forestali»; nell'articolo 59a<sup>bis</sup> capoverso 2 lettera a il termine «selvicoltura» è sostituito con «economia forestale», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

<sup>2</sup> *Nell'articolo 59a<sup>bis</sup> capoverso 2 lettere a e b l'espressione «materie ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».*

*Art. 29d<sup>bis</sup> Procedura d'opposizione*

<sup>1</sup> Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

<sup>2</sup> Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>11</sup> sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

*Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. q e 2*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

q. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b).

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 61 cpv. 1, frase introduttiva e lett. p*

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

p. viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).

<sup>9</sup> RS 814.01

<sup>10</sup> RS 101

<sup>11</sup> RS 172.021

## 2. Legge federale del 24 gennaio 1991<sup>12</sup> sulla protezione delle acque

*Ingresso, primo comma*

visto l'articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale<sup>13</sup>;

...

*Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva e 2*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva e 4*

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

<sup>4</sup> *Abrogato*

## 3. Legge del 29 aprile 1998<sup>14</sup> sull'agricoltura

*Sostituzione di un'espressione*

*Nell'articolo 27a capoversi 1 e 2 l'espressione «sostanze ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».*

## 4. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>15</sup> sulla pesca

*Ingresso, primo comma*

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 79 della Costituzione federale<sup>16</sup>;

...

*Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e 2*

<sup>1</sup> Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l'esistenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se:

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

<sup>12</sup> RS 814.20

<sup>13</sup> RS 101

<sup>14</sup> RS 910.1

<sup>15</sup> RS 923.0

<sup>16</sup> RS 101

*Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c*

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- c. contravviene in altra maniera alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni del Consiglio federale, sempreché esso abbia previsto una pena in caso di violazione, oppure a una decisione individuale intimata con la comminatoria delle sanzioni del presente articolo.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> L'articolo 37a della legge del 21 marzo 2003<sup>17</sup> sull'ingegneria genetica entra in vigore il 28 novembre 2010.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010

Consiglio nazionale, 19 marzo 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini  
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 luglio 2010.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2010.<sup>19</sup>

<sup>3</sup> Conformemente al n. III cpv. 2 l'articolo 37a della legge del 21 marzo 2003<sup>20</sup> sull'ingegneria genetica entra in vigore il 28 novembre 2010.

30 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>17</sup> RS **814.91**

<sup>18</sup> FF **2010** 1881

<sup>19</sup> Il DF sull'entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del 29 giu. 2010.

<sup>20</sup> RS **814.91**

